



COMUNE DI CENTOLA

VIA TASSO, 13 – Centola
PROVINCIA DI SALERNO
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO - VALLO DI DIANO e ALBURNI

ORDINANZA N. 07/S/T DEL 25/07/2020

Oggetto: ADOZIONE DI MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. **OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SU ALCUNE STRADE E LUOGHI PUBBLICI DEL TERRITORIO;**

IL SINDACO

VISTI

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'articolo 117, co. 1 del D.lgs. 31 marzo 1998, n.112;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della Sanità:

- il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI:

- la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D. L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni, nella L. 14 luglio 2020 n. 74;
- il D.P.C.M. dell'11 giugno 2020, recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- le Ordinanze del Ministero della Salute del 30 giugno e del 9 luglio 2020;

PRESO ATTO

- che il menzionato D.L. 16 maggio 2020 n. 33 all'art. 1, co. 8 prevede che "È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";
- che il menzionato D.P.C.M. dell'11 giugno 2020 all'art. 3, co. 2 prevede: "Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza";

PRESO ATTO, altresì, della circolare del Ministero dell'Interno esplicativa del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in cui viene chiarito, in particolare, che "nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, co. 2, le Regioni e i

Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

VISTA

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 61 dell'8 luglio 2020, prorogata con successiva ordinanza n. 62 del 15 luglio 2020;

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 63 del 24 luglio 2020;

VISTA la Disposizione ai fini del Contenimento COVID-19, Prot. 9682 del 23/07/2020, emessa dal Responsabile del Settore Protezione Civile del Comune di Centola, con la quale richiama tutti i cittadini e gli esercenti di attività commerciali al rispetto delle prescrizioni finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19;

RILEVATO da tutti i citati provvedimenti che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell'evitare i contatti sociali e nel mantenere la distanza tra i soggetti;

RITENUTO che la descritta situazione impone di scongiurare le occasioni di contatto e, pertanto, di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione nel Comune di Centola;

CONSIDERATO, che il particolare contesto a vocazione del nostro territorio richiede misure di massima prevenzione onde evitare la diffusione del virus;

CONSIDERATO che soprattutto nelle ore serali vi è la maggiore frequentazione delle aree e delle zone pubbliche;

CONSIDERATO che ad oggi il Comune di Centola non ha registrato alcun caso di positività al virus COVID-19 e la contingente situazione impone di adottare misure di estrema urgenza, aggiuntive rispetto a quelle vigenti;

CONSIDERATO che è indispensabile assumere immediatamente ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento del diffondersi del virus COVID-19, disponendo l'utilizzo obbligatorio del Dispositivo di Protezione Individuale (**mascherina facciale**) e del necessario distanziamento;

RILEVATO che l'utilizzo delle mascherine, in ogni caso:

- riduce drasticamente la propagazione di queste goccioline da parte di individui infetti (l'infezione si palesa dopo circa 10 giorni, durante i quali l'individuo apparentemente sano può diffondere l'infezione), di quelli con sintomi lievi sottovalutati o di quelli asintomatici;

- riduce la quantità di virus immessi nell'aria e la contaminazione delle superfici, riducendo la carica virale di una probabile infezione;

- riduce la contagiosità per via aerea e la contaminazione di oggetti e superfici, riducendo anche la distanza interumana di propagazione del virus;

VISTI:

- l'articolo 117, co. 1 del D.lgs. 31 marzo 1998, n.112, che individua nelle Regioni e nei Comuni quali soggetti abilitati ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo provvedimento, anche all'esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione della presente ordinanza;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale;

ORDINA

per le motivazioni in fatto e in diritto di cui innanzi, le seguenti misure:

1 - con decorrenza dalla data della presente ordinanza e **fino al 31 luglio 2020**, salvo ulteriori provvedimenti, nelle ore di maggiore afflusso turistico pedonale di alcune strade e luoghi pubblici del territorio, è fatto obbligo di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (**mascherina facciale**) e **mantenere il necessario distanziamento** a chiunque transiti, stazioni e frequenti le aree pubbliche e/o aperte al pubblico riportate nel seguente elenco:

Frazione Palinuro dalle ore 20.30 alle ore 04.00:

- **Via Indipendenza e tutte le relative diramazioni;**
- **Piazza Virgilio e tutte le relative diramazioni;**
- **Via Santa Maria e tutte le relative diramazioni;**
- **Via Porto e tutte le relative diramazioni;**

Centola Capoluogo dalle ore 20.30 alle ore 04.00:

- **Piazza San Nicola di Mira;**

Frazione San Severino:

- **Stazione Ferroviaria e piazzale antistante dalle 00:00 alle ore 24:00;**

- **Tutto il territorio comunale intera giornata (00:00-24:00);**

E' obbligatorio l'uso di mascherina e il mantenimento del necessario distanziamento, nei momenti di attesa (fila) per gli accessi alle attività commerciali, pubblici esercizi, uffici pubblici e aperti al pubblico;

E' fatta espressa raccomandazione a tutti i cittadini, nonché ai titolari di attività economiche e sociali, di attuare puntualmente le ulteriori misure di sicurezza prescritte dalla disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, per la prevenzione dei rischi di contagio.

Si rammenta che fatta eccezione per i bambini al disotto dei sei anni, nonché per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e relativo accompagnatore, è fatto obbligo all'aperto di portare con se la mascherina e di indossarla ogni qualvolta la distanza interpersonale, sia inferiore ad un metro;

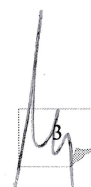
2 - Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del D.L. n.33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, **le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite** con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, co.1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge n.35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, co. 5 del citato D.L. 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata.

3 - le disposizioni, di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative regionali e nazionali;

SI RICHIAMANO

Inoltre tutti gli esercenti, ivi compresi gli stabilimenti balneari, di attenersi scrupolosamente per la tutela della salute pubblica, alle prescrizioni impartite con l'Ordinanza Regionale della Campania n° 63 del 24 Luglio 2020, relativa all'uso obbligatorio delle mascherine facciali nei luoghi chiusi, pena la chiusura dell'attività;



MANDA

Alla Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine, competenti per territorio, ai fini dello svolgimento di rigorosi controlli in ordine all'esatta osservanza della presente ordinanza affinché adottino i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori.

DISPONE

1. Che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Centola per 15 gg e sul sito web istituzionale.
2. Che la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa, a mezzo PEC a:
Al C.O.C. anche per l'informazione alla popolazione;
Al Sig. Responsabile Polizia Municipale - Sede;
Al Sig. Comandante Guardia Costiera CIRCOMARE Palinuro;
Al Sig. Comandante della Stazione Carabinieri di Palinuro;
Al Sig. Comandante della Stazione Carabinieri Forestali di Pisciotta;
Al Sig. Comandante della Compagnia Carabinieri di Vallo della Lucania;
Al Sig. Comandante della Polizia Stradale Vallo della Lucania;
Al Sig. Comandante della Tenenza Guardia di Finanza di Vallo della Lucania;
Al Sig. Comandante della Tenenza Guardia di Finanza di Sapri;
Al Sig. Comandante della Polizia Stradale Sapri;
Al Sig. Questore di Salerno;
Al Sig. S.E. Prefetto di Salerno;
All'Unità di Crisi Regionale Covid 2019 - Regione Campania - Napoli

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.



Il Sindaco

Dott. Carmelo Stanziosa